



# COMUNE DI AVELLA

## PROVINCIA DI AVELLINO

Prot. n. 939/2021 del 16.02.2021

### **BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI CATEGORIA C/C1 NEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 50%.**

Pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a serie speciale –  
Concorsi ed Esami n. 13 del 16.02.2021

**Termine di ricezione domande: entro il 18.03.2021**

#### **IL RESPONSABILE DEL PERSONALE**

Richiamata la propria determinazione n. 7/2021 di indizione della procedura concorsuale ai sensi degli articoli 35 e 36 del TUPI D.lgs. n. 165/2001, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 02.12.2020 con cui è stato modificato il Piano triennale del fabbisogno di personale PTFP 2020/2022 e la consistenza quali-quantitativa della dotazione organica ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001;

Visti i commi 993 e 994 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n 178 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";

Visto il Regolamento comunale vigente in materia di Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2012, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87/2020;

#### **RENDE NOTO**

Che è indetto il procedimento di reclutamento ordinario tramite Concorso Pubblico, per titoli ed esami, disciplinato nel seguente articolato.

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL CONCORSO E NORME GENERALI**

1. Il Comune di Avella indice la procedura di reclutamento tramite concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura, a tempo determinato e parziale al 50% (18 ore di lavoro settimanale), di n. 4 posti di categoria C posizione economica C1 nel profilo di Agente di Polizia Locale. **Ai sensi della legge n. 65/1986, il profilo contempla le funzioni di “agente di pubblica sicurezza” e “agente di polizia giudiziaria” oltre a prevedere l'espletamento delle funzioni di “pubblico ufficiale” ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 del Codice penale.**
2. La durata del rapporto di lavoro è stabilita in mesi sei decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. È facoltà delle parti contraenti prorogare e rinnovare i termini di scadenza del contratto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale.
3. Il trattamento economico per la specifica posizione è quello previsto dal CCNL vigente per il comparto di contrattazione Funzioni Locali.
4. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ed in conformità al Piano triennale delle Azioni Positive.
5. Non opera la riserva prevista per il collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla Legge n. 68 del 13/3/1999.
6. Non opera la riserva in favore dei militari volontari congedati senza demerito, ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni.

## ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Per l'ammissione alla procedura concorsuale e per l'assunzione in servizio presso l'Ente è necessario il **concomitante possesso dei seguenti requisiti**:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) età non inferiore a diciotto anni, e non superiore all'età ordinamentale per il collocamento a riposo.
  - c) idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale;
  - d) non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3 comma 4);
  - e) godimento dei diritti civili e politici;
  - f) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
  - g) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici.
  - h) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro pubblico impiego, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
  - i) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ancorché non passate in giudicato, ovvero, di avere riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.c.), specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;
  - j) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  - k) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile nati prima dell'anno 1986;
  - l) non essere stati riconosciuti "obiettori di coscienza" (legge 8.7.98 n. 230 e successive modificazioni);
  - m) essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ex art. 5, Legge 65/86;
  - n) essere in possesso della Patente di Guida di Categoria B;
  - o) **titolo di studio richiesto**: diploma di istruzione secondaria superiore (che permette l'accesso all'Università).

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero sono ammessi, purché il titolo sia stato riconosciuto equivalente ad uno dei titoli richiesti nei modi previsti dalla legge o sia stato riconosciuto equivalente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001. Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente, il candidato dovrà dimostrare l'equivalenza stessa mediante l'inoltro del provvedimento che la riconosce entro il termine di presentazione della candidatura;
  - p) **titoli di servizio richiesti**: almeno 3 anni di servizio (computati per intero anche se a tempo parziale) alle dipendenze di Enti della Pubblica amministrazione locale, con contratto di lavoro subordinato e inquadramento nella categoria giuridica C e nel profilo di Agente di Polizia Locale (o equiparati).
2. I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando di concorso e devono permanere anche al momento dell'assunzione, ad eccezione del requisito dell'età, e fatto salvo quanto previsto da norma di legge.
3. Possono concorrere alla seguente procedura concorsuale i lavoratori dipendenti di altre amministrazioni pubbliche "in servizio" con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ove lo stesso **non preveda una prestazione superiore a 18 ore settimanali**.

## ART. 3 – PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La **domanda di partecipazione** alla procedura concorsuale, redatta esclusivamente sullo schema allegato al presente Bando, unitamente alla **documentazione richiesta a corredo** della stessa dovranno pervenire entro il **30° giorno successivo** alla data di pubblicazione del Bando di Concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a serie speciale – Concorsi ed Esami (**ultimo giorno per la presentazione della domanda: 18 marzo 2021**).

2. La domanda e la documentazione ulteriore richiesta, dovrà pervenire entro i termini prescritti, all'indirizzo PEC: [personale.avella@cert.irpinianet.eu](mailto:personale.avella@cert.irpinianet.eu) recante nell'oggetto: BANDO DI CONCORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. La domanda e la documentazione ulteriore richiesta per la partecipazione al concorso è prodotta e trasmessa, mediante una delle seguenti modalità alternative:
  - A. Domanda e documentazione richiesta, in originale digitale, formato .pdf, e copia per immagine su supporto informatico (scansione) del documento di identità, sottoscritte con firma digitale e trasmesse con posta elettronica certificata.
  - B. Copia per immagine su supporto informatico (scansione), della domanda e della documentazione originale analogica sottoscritta con firma autografa, unitamente a copia per immagine del documento di identità, trasmesse con posta elettronica certificata.
  - C. Domanda e documentazione in originale digitale, formato .pdf, e copia per immagine su supporto informatico (scansione) del documento di identità, trasmesse con posta elettronica certificata intestata al candidato titolare della medesima, ai sensi dell'art. 65 c. 1 lett. c-bis del D.lgs. n. 82/2005.
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine prescritto, farà fede la data riportata sulla ricevuta di consegna rilasciata al mittente dal sistema di posta elettronica certificata.
4. Non sono imputabili al Comune, eventuali disfunzioni dei servizi utilizzati per la trasmissione e consegna della documentazione, ovvero, le conseguenze ascrivibili alla mancata indicazione dell'oggetto all'interno del messaggio di posta elettronica certificata.
5. La domanda contiene tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire, tra cui:
  - a) generalità complete e codice fiscale;
  - b) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, l'indirizzo di posta elettronica certificata nonché recapito telefonico;
  - c) il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando;
  - d) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n.487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni, nonché dalla legge n.482 del 2 aprile 1968, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:
  - a) dichiarazione sul possesso dei titoli ulteriori valutabili dalla Commissione (redatta sulla base dello schema predisposto dal Comune, unitamente al modulo di domanda);
  - b) una fotocopia del documento di identità in corso di validità.
7. L'amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nell'ambito della procedura di partecipazione. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dal concorso, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del Decreto del Presidente della Repubblica. n.445 del 28 dicembre 2000. Ogni e qualsiasi comunicazione ufficiale non espressamente prevista dal bando avverrà a mezzo posta elettronica certificata, in ossequio ai dettati del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
8. Tutta la documentazione dovrà essere firmata anche per autorizzazione al trattamento dei dati personali. I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di selezione. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti dal GDPR Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 e D.lgs. n. 101/2018. Titolare del trattamento è il Comune di Avella, incaricato del trattamento è il Responsabile del procedimento.

#### **ART. 4 – AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA CONCORSUALE**

1. Le cause di esclusione dalla procedura, per inammissibilità della domanda di partecipazione, afferiscono ai seguenti vizi insanabili:
  - a) produzione e/o trasmissione della documentazione richiesta secondo modalità e/o tempistica difformi rispetto alle prescrizioni del Bando;
  - b) mancanza dei requisiti di ammissione prescritti dal Bando;

- c) mancata presentazione della dichiarazione sul possesso dei titoli ulteriori valutabili dalla Commissione e della copia del documento di identità in corso di validità.
2. Scaduto il termine di presentazione delle domande previsto dal Bando, il Responsabile del procedimento verifica le domande presentate dai candidati entro il termine di scadenza, con riferimento alle suddette cause di esclusione, e ne determina l'ammissione o l'esclusione dalla procedura concorsuale.
  3. L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Responsabile del procedimento, e comunicata all'interessato tramite posta elettronica certificata, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
  4. Le domande contenenti omissioni non sono sanabili, fatta eccezione per le "regolarizzazioni" solo formali dei documenti di rito inoltrati, per le quali il responsabile del procedimento provvederà ad ammettere "con riserva" assegnando al candidato un termine per regolarizzare. Decorso infruttuosamente tale termine, il candidato è escluso dal concorso con provvedimento motivato del Responsabile del procedimento.
  5. Per omissione si intende la mancata presentazione di documentazione espressamente richiesta dal bando, ovvero, l'omissione di una dichiarazione prevista espressamente nel bando.
  6. La verifica in ordine all'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuata al momento dell'assunzione in servizio. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati verrà cancellato dalla graduatoria. È facoltà del responsabile del procedimento disporre un controllo sulle dichiarazioni rese dai candidati, anche in corso di espletamento della procedura concorsuale.
  7. L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, l'esclusione dal concorso ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro.

#### **ART. 5 – PRECEDENZE E PREFERENZE**

1. Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli, sono di seguito elencate. A parità di merito, i titoli di preferenza sono:
  - a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - e) gli orfani di guerra;
  - f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  - g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - h) i feriti in combattimento;
  - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
  - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
  - o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
  - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  - q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso questo Comune anche nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata continuativa;
  - r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  - s) gli invalidi ed i mutilati civili;
  - t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. I periodi di servizio prestati come "lavoratori socialmente utili" costituiscono titolo di preferenza nei limiti e ai sensi di cui all'art. 12 comma 1 e comma 3 del D.lgs. n. 468/97.

3. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; c) dalla minore età.

#### **ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. La commissione esaminatrice è nominata una volta spirato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso fissato dal bando.
2. La commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Responsabile del procedimento, tenendo conto delle cause ostative al conferimento secondo la disciplina vigente applicabile. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato a uno dei due sessi.
3. Il punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice dovrà essere così ripartito:
  - 10 per i titoli;
  - 30 per la prova orale.

#### **ART. 7 - PROCEDURA CONCORSUALE**

1. La procedura concorsuale è articolata nello svolgimento di una prova orale e nella valutazione dei titoli.
2. La prova orale è volta ad accertare il possesso di idoneo profilo di competenze e capacità dei candidati, rispetto ai contenuti del profilo professionale richiesto dall'Amministrazione. La Commissione esaminatrice determina il contenuto della prova orale in stretta correlazione con i contenuti del profilo professionale del posto messo a concorso.
3. L'accertamento delle competenze "teoriche", possedute dai candidati, sarà incentrato su:
  - ✓ elementi di: ordinamento istituzionale degli Enti locali ex D.lgs. n.267/2000;
  - ✓ ordinamento della Polizia Locale e legge n. 65/1986, legislazione sul Codice della Strada e l'Infortunistica stradale, legislazione di Pubblica Sicurezza, legislazione edilizia e urbanistica, legislazione ambientale, disciplina del commercio e somministrazione di alimenti e bevande.
4. La prova sarà volta, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Di tale accertamento si terrà conto ai fini della determinazione del voto finale della prova.
5. La prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30. Nel verbale redatto per ogni seduta effettuata dalla Commissione deve comparire dettagliatamente la votazione espressa.
6. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, che viene immediatamente affisso alla porta dell'aula in cui si è tenuta la prova orale unitamente al relativo punteggio attribuito a ciascun candidato.
7. Al termine dell'intera prova orale si provvederà all'immediata affissione della graduatoria di merito dei candidati idonei, a firma del Presidente della Commissione.
8. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione dopo le prove orali, solo con riferimento ai candidati che abbiano partecipato utilmente alla stessa prova, secondo i criteri di seguito prescritti:

#### **A. Attribuzione del punteggio al Titolo di studio richiesto per l'ammissione.**

**Il punteggio massimo attribuibile è pari a 2**, ed è graduato in proporzione alla votazione conseguita, secondo l'algoritmo seguente:  $(votazione\ conseguita - votazione\ minima) \times (punteggio\ massimo\ attribuibile) \div (votazione\ massima - votazione\ minima)$ .

#### **B. Attribuzione del punteggio ai Titoli ulteriori, culturali e professionali.**

**Il punteggio massimo attribuibile è pari a 2** ed è graduato come segue:

- I. Conseguimento di Laurea triennale secondo il nuovo ordinamento, in materie giuridiche e/o economiche: **punti 0,5**;
- II. (*alternativo rispetto al punto precedente*) Conseguimento Diploma di Laurea del vecchio ordinamento oppure titoli equiparati di Laurea specialistica o Laurea magistrale, in materie giuridiche e/o economiche: **punti 1**;
- III. Formazione specifica e qualificante per il profilo professionale: punti 0,25 per ogni corso espletato e fino al massimo di **punti 1**.

### **C. Attribuzione del punteggio ai Titoli di servizio.**

È valutabile l'esperienza diretta maturata presso Enti del comparto, e servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.lgs. n. 165/2001. Il periodo di effettivo servizio militare di leva, richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso Forze armate, di cui alla Legge n. 955/1986, è equiparato al servizio civile prestato presso le Pubbliche amministrazioni. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento per il riconoscimento del servizio di cui sopra. Ai titoli di cui alla presente lettera è attribuito un massimo di punti 4, graduati come segue:

- 1) esperienza di servizio nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale, maturata presso Enti del comparto, nella categoria C (solo per il periodo aggiuntivo rispetto ai tre anni richiesti per la partecipazione al concorso): punti 0,04 per mese o frazione superiore a quindici giorni per i primi 5 anni, e punti 0,07 per i successivi, fino al massimo di punti 4;
- 2) esperienza di servizio attinente al profilo professionale ricercato, maturata presso Enti del comparto nella categoria B: punti 0,02 per mese o frazione superiore a quindici giorni per i primi 5 anni e punti 0,04 per i successivi, fino al massimo di punti 2,5;
- 3) esperienza di servizio attinente al profilo professionale ricercato, maturata presso altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.lgs. n. 165/2001: punti 0,02 per mese o frazione superiore a quindici giorni per i primi 5 anni e punti 0,04 per i successivi, fino al massimo di punti 1,5; il punteggio è attribuito al periodo di effettivo servizio militare di leva, richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso Forze armate, di cui alla Legge n. 955/1986;
- 4) esperienza qualificante rispetto al profilo professionale ricercato, maturata presso Enti del comparto nello svolgimento "continuativo" di attività professionali idonee al conseguimento di ulteriori abilità o capacità o competenze previste nella declaratoria del profilo professionale richiesto; punti 0,02 per mese o frazione superiore a quindici giorni, fino al massimo di punti 1; sono valutabili, esclusivamente, gli incarichi professionali individuali ex art. 7 c. 6 del TUPI D.lgs. n. 165/2001 (di alta specializzazione universitaria).

Alle esperienze di servizio di cui ai punti precedenti, maturate con orario ridotto (part-time) è attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli stessi rispetto al normale orario di lavoro.

### **D. Attribuzione del punteggio ai Titoli vari e alla carriera professionale.**

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 2. Sono valutabili le ulteriori qualificazioni anche non attinenti al profilo professionale richiesto, i titoli di studio ulteriori e le iscrizioni ad albi o elenchi professionali anche non attinenti al profilo professionale richiesto.

Sono valutate le attività professionali e di studio, non riferibili ai titoli già valutati, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito dal candidato nell'arco dell'intera carriera, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche. La Commissione valuta il "curriculum" professionale del candidato in base alla complessiva attività lavorativa e culturale che risulta essere stata svolta, tenendo conto in particolare degli aspetti che non siano stati considerati nella valutazione delle altre categorie di titoli.

### **ART. 8 – CALENDARIO, SEDE DELLA PROVA, DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

1. La prova orale si svolgerà nel giorno **24 marzo 2021** "in presenza" o con diverse modalità che saranno comunicate tramite Avviso del **19 marzo 2021** all'Albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di Concorso del sito web istituzionale. L'avviso, cui è attribuito valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sostituisce la comunicazione nei confronti del singolo candidato qualora non ne sia stata comunicata l'esclusione a mezzo pec.
2. Ove la prova orale sia svolta "in presenza" e il numero di candidati sia superiore a 60, la Commissione organizzerà diverse sessioni giornaliere di esame, in conformità al Protocollo predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e al "**Piano esecutivo comunale**" per la gestione delle procedure concorsuali pubbliche. Sarà comunque assicurata, ai candidati, idonea e preventiva informazione in ordine a tutti gli aspetti organizzativi e procedurali di svolgimento della prova di esame.
3. I candidati, ai quali non sia stata notificata l'esclusione, tramite posta certificata, sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal Bando. Essi dovranno, senza ulteriori comunicazioni, essere presenti nel giorno stabilito per lo svolgimento

della prova orale, muniti di un valido documento di riconoscimento. **La mancata presentazione alla prova orale, da intendersi come espressa rinuncia, comporterà l'automatica esclusione dalla procedura concorsuale.**

4. Nel caso in cui si dovesse procedere, per motivi organizzativi o di ordine e sicurezza pubblica, al rinvio della seduta di esame, il nuovo calendario sarà reso noto con medesimo Avviso in data 19 marzo 2021.

#### **ART. 9 – PUNTEGGIO FINALE E GRADUATORIA DI MERITO**

1. Il punteggio finale conseguito dal candidato è determinato dalla somma della votazione conseguita alla prova orale, e della votazione conseguita nella valutazione dei titoli; detto punteggio finale è espresso in quarantesimi.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
3. Sono dichiarati vincitori, i candidati collocati al primo, al secondo, al terzo e al quarto posto nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio finale conseguito e delle preferenze previste dal precedente art. 5.
4. La graduatoria così formulata, unitamente al verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione, viene rimessa al Presidente per i successivi adempimenti.
5. La graduatoria di merito, con la dichiarazione dei vincitori, unitamente a tutti gli atti della procedura concorsuale, è approvata con determinazione del Responsabile del procedimento.
6. I termini di efficacia della graduatoria e l'eventuale scorrimento della stessa, sono determinati in applicazione delle condizioni previste a legislazione vigente.

#### **ART. 10 – PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA**

1. La produzione dei documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, è effettuata conformemente alle prescrizioni dettate dall'articolo 16, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9/5/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 11 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO**

1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti e sono assunti in prova nel profilo professionale e nella categoria in cui risultano vincitori. Il vincitore che non assuma servizio entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione della graduatoria del concorso, si intende rinunciatario al posto.
2. Per eccezionali e giustificativi motivi, tempestivamente comunicati dall'interessato, il termine fissato per l'assunzione del servizio potrà essere prorogato dal responsabile del servizio per non più di tre mesi, salvi i casi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio.
3. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.

#### **ART. 12 - NORME FINALI**

1. La partecipazione alla selezione comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, di quanto previsto dal presente Bando e di tutti gli atti ad esso connessi.
2. Il Comune ha la facoltà di sospendere, rinviare, annullare o revocare in qualsiasi momento il presente Bando, di modificarlo, nonché di riaprire o prorogare i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
3. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è il Responsabile dei Servizi Generali e Personale.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme di fonte primaria e secondaria vigenti.

Il Responsabile del Personale  
*f.to* Dott. P. Gaglione